

1
Tribunale di Genova

1001


Verbale di udienza nella procedura esecutiva 1597
tra:

Sodestour s.r.l. - creditore offeso - avv. Allegretti

di

Gerli Francesco - debitore offeso - avv. Ingegn.

1
Oggi - 4/5/07 sono comparsi avanti
presso il dott. Ferrar' per
l'opponente l'avv. Giulian'
in sostituzione dell'avv. Ingegn'
il quale assiste e chiede termine
per replicare. Per l'offeso compare
l'avv. Andrea Marchi l'avv.
Allegretti. Quest'ultimo, le quali ~~assistono~~
deducono come da foglio che si
allega al presente verbale.



L' avv. Giuliani insiste nella
richiesta di breve termine per
replica. L' avv. Andreatta si
opponen

Il GE

ritenuto che le produzioni
obbligate sono attinenti ad atti anteriori
alla notifica del decreto, essendovi nel
giudizio sono quindi già conosciute
dall' opponente, non ritenendo
pertanto di poter concedere
termini per replica alla luce
delle produzioni; si riserva
la decisione sulla sospensione.

Il GE
Carra

Il GE

e scioglimento delle riserve
che precede:

— rilevato che la presente procedura
si fonda su un procedimento
giudiziale pronunciato ai sensi
dell' art. 700 ecc, che per sua
stessa natura, essendo inserito
"d'urgenza", è immediatamente

esecutivo;

- che tale provvedimento risulta confermato, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza del 15/12/2005;
- che il G.I stabiliva, ^{in tale occasione,} fra l'altro, il pagamento, a titolo di penale, della somma di 5000 euro per il caso di immagini, messaggi, pubblicazioni denigratorie dell'odierno opposto;
- che il suddetto giudice, con ordinanze del 20/4/2006 e 29/5/2006, rilevando l'inottemperanza all'indicate inibitorie giudiziale, determinava ulteriori modalità attuatorie;
- che, stante il disposto dell'art. 669 duodecies, "l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli artt. 491 e segg., in quanto compatibili;
- che, come ricordato, l'inottemperanza all'ordine cautelare, ^{con comportamento} successivo all'emissione dello stesso) è rilevata dal G.I ~~medesimo~~ nell'ordinanza del 20/4/2006;

ritenute pertanto l'insussistenza
dei gravi motivi NON SOSPENDE l'ovvl.
l'esecuzione assegnando alle 166L
parte interessate termine perentorio
di mesi sei per l'introduzione
del giudizio di merito, previa
iscrizione e ruolo osservato a
termini e compari di cui
all'art. 163 bis cpc ridotti della
quarta.

Genova 8/5/07

166L
Cosmifer

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 9.5.07

IL CANCELLIERE C1
Roberta Castellano